

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE
AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI
E NORME SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 29/11/2011

TITOLO 1

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DELL'ISEE E LA SUA APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica del nucleo di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130 ed integrato dai decreti DPCM 7 maggio 1999 n. 221, dal DPCM 4 aprile 2001 n. 242 e dal D.L. 78/10, convertito in L. 122/10 e dall'art. 34 della L. 183/2010;
2. Il presente regolamento inoltre va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.


Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il comune, disciplina l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche e nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa.
2. La Giunta comunale con proprio atto individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere i benefici e i livelli e soglie I.S.E.E. di accesso, con eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l'utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.
3. L'accesso ai servizi e alle prestazioni erogate dall'Ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio e/o prestazione, possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base all'I.S.E.E.;
4. E' fatto salvo, quindi, il diritto del cittadino a non presentare attestazione I.S.E.E. per la richiesta di servizi a domanda individuale con tariffazione all'utenza. In tale caso l'accesso alle prestazioni avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza nell'accesso alle prestazioni dipendenti dalla situazione economica.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Articolo 3 Criteri per la determinazione della situazione economica

1. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (art. 5) e dell'indicatore della situazione patrimoniale (art. 6) divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.


$$\text{ISEE} = \frac{\text{I.S.E.}}{\text{SE}}$$

ISE = indicatore della situazione economica

SE = parametro desunto dalla scala di equivalenza

Articolo 4 Nucleo familiare

1- Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
2- Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223., oltre ad altre figure di seguito riportate, come previsto nei DPCM 221/99 e 242/2001 (Decreti ISEE):

- i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

- i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare.

Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;

c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;



e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

- il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a sé stante.

- il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

3- Per particolari prestazioni, con atti relativi ai singoli servizi, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dei Decreti Legislativi ISEE, l'Amministrazione decide di avvalersi della facoltà riservata agli enti erogatori di considerare come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3 dei medesimi decreti legislativi, a seguito di idoneo provvedimento o se previsto da normativa sovraordinata.

4- Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

N° COMPONENTI	PARAMETRO
 1	1,00
2	1,57
 3	2,04
4	2,46
5	2,85

tiene conto di presenze particolari, prevedendo maggiorazioni che facilitano l'accesso alla prestazione:

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

Articolo 5

Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

2. Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali.

3. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Articolo 6

Definizione dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare

- a) Patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69.

- b) Patrimonio mobiliare:

1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

2. titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui al comma precedente;

3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);

4. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

5. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

6. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

7. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le modalità di cui al precedente punto 4;

8. dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

Articolo 7 **Procedure applicative**

1. L'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è preceduta da apposita istruttoria curata dai competenti Uffici.

2. Il dichiarante può presentare la propria Dichiarazione Sostitutiva Unica al fine di ottenere il calcolo della propria situazione economica e la relativa attestazione ISEE, all'INPS (anche per via telematica), ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), agli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate o all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cortina d'Ampezzo, da utilizzarsi per l'accesso alle prestazioni agevolate ove sia richiesto tale indicatore. E' inoltre ammessa la presentazione direttamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate.

3. L'istanza del richiedente le prestazioni, documentata come richiesto, deve essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ufficio competente in formato cartaceo e/o informatico.

4. Il modulo di istanza per l'accesso alle prestazioni viene reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il modulo e la ricevuta da rilasciare da parte dell'Ufficio competente, così come le successive corrispondenze fra i soggetti coinvolti, deve contenere:

- a) tutte le comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni relative all'avvio del procedimento;
- b) l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche;

- c) l'indicazione dell'ufficio ed il nome del responsabile del procedimento;
 - d) l'avvertenza che l'ufficio incaricato dell'istruttoria è tenuto ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 4 comma 8 dei Decreti Legislativi ISEE n.221/99 e n. 242/01;
 - e) l'avvertenza che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, i dichiaranti decadono dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. 445/2000), oltre ad incorrere nell'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. citato.
5. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi all'istanza ed alla documentazione ad essa allegata avviene nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche

Articolo 8

Validità dell'attestazione ISEE

Il richiedente una prestazione agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva e attestazione ISEE di validità annuale, correttamente compilata in ogni sua parte.

In applicazione dell'art. 3 comma 1 dei Decreti Legislativi ISEE, fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, gli Uffici possono tenere conto, nella disciplina delle prestazioni agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima. In particolare, in applicazione dell'art. 6 comma 6 delle norme integrate di cui ai D.P.C.M. ISEE quando l'attestazione ISEE non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione richiede la presentazione di un'attestazione aggiornata agli ultimi redditi che il nucleo già dispone che sostituisce integralmente quella precedente.

E' lasciata altresì facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 dei Decreti Legislativi ISEE nei seguenti casi:

- qualora l'ISEE contenga i redditi di due anni solari precedenti e si intendano far valere, col nuovo ISEE, i redditi dell'anno solare precedente;
- qualora vi sia un mutamento nella famiglia anagrafica del richiedente destinatario del servizio;
- qualora vi sia una rilevante variazione del patrimonio mobiliare od immobiliare. In questo caso però la nuova Attestazione ISEE, ancorché presentata prima della scadenza, deve essere rilasciata nell'anno solare successivo a quello del rilascio dell'Attestazione ISEE precedente;
- qualora, a seguito del rilascio di certificazione di invalidità e/o handicap e/o certificazioni equiparate, la scala di equivalenza ISEE possa essere modificata;
- qualora la situazione del quadro C della dichiarazione sostitutiva unica ISEE relativa alla situazione abitativa sia modificata;
- in caso di errori materiali il cittadino può presentare una dichiarazione sostitutiva unica ISEE rettificata, sempreché sia trasmessa prima dell'avvio del procedimento di controllo.

I regolamenti e/o gli atti dei singoli servizi stabiliscono ai sensi dell'art. 4 comma 1 dei Decreti Legislativi ISEE la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

Articolo 9

Criteri di selezione dei beneficiari

1. La Giunta, per specifiche prestazioni agevolate, e compatibilmente con la normativa sovraordinata, può introdurre criteri di selezione dei beneficiari quali correttivi al valore ISEE:

- a. Redditi prodotti all'estero non assoggettabili ad imposta in Italia e pertanto non indicati nei modelli di dichiarazione fiscale. Si considerano gli importi annui lordi dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi o certificati nell'ultimo certificato del datore di lavoro od ente pensionistico estero.
 - b. Assegno nucleo familiare con almeno tre figli minori
 - c. Assegno di maternità
 - d. Contributo regionale assegno di cura
 - e. Contributo Fondo Nazionale Locazioni
 - f. Contributo comunale nascita figli
 - g. Assegni alimentari per i figli
 - h. Pensione sociale
 - i. Assegno sociale e maggiorazioni sociali
 - j. Pensione di guerra
 - k. Indennità di accompagnamento e indennità di accompagnamento ciechi (nei soli casi previsti dalla legge regionale specifica in materia di assistenza socio-assistenziale)
 - l. Assegno per invalidità civile
 - m. Rendite INAIL
 - n. Borse lavoro/borse di studio
 - o. Assegno di mantenimento esente Irpef
 - p. Valore di Beni mobili registrati posseduti calcolato mediante i cavalli fiscali di immatricolazione del bene.
 - q. Borse lavoro assistenziali
 - r. Proventi e dividendi tassati alla fonte dal sostituto di imposta
2. L'elenco di cui al comma 1 ha carattere indicativo e non esaustivo, può essere esteso ad altre forme economiche o parimenti ridotto in funzione a ciò che l'Amministrazione intende considerare di volta in volta per ciascun servizio o prestazione sociale agevolata.
 3. Il calcolo del correttivo, per i valori sopra indicati alle lett a-r, avviene mediante il rapporto tra l'importo annuale ed il parametro familiare. Il valore risultante viene poi aggiunto al valore dell'ISEE.

TITOLO 2

NORME SUI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Articolo 10

Tipologia dei controlli

1. oltre ai controlli automatici effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 4 del dlgs 109/1998 e successive modificazioni (commi dal 5 al 12), l'Amministrazione comunale, in qualità di ente erogatore prestazioni sociali agevolate, effettua controlli sulle istanze, sui documenti allegati e sulle dichiarazioni sostitutive uniche e attestazioni ISEE presentate dai richiedenti.
2. I controlli avvengono in tutti i casi in cui, al momento della presentazione o in corso di istruttoria, insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
3. L'Ufficio inoltre attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - formali: per verificare la correttezza formale e regolarità dell'istanza;
 - di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente e/o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza;
 - di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata è sostanzialmente compatibile con la situazione di fatto (composizione, tenore di vita, esigenze) del nucleo familiare.

4. controlli sostanziali sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva potranno essere eseguiti quando sussistono fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato:

- se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
- in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
- in relazione a notizie a conoscenza dell'Amministrazione;

In particolare si procede al controllo di tutte le situazioni in cui:

- il richiedente presenta una dichiarazione con reddito imponibile difforme da quello indicato in altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro ufficio dell'Ente;
- il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella Attestazione ISEE allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro ufficio dell'Ente;
- il richiedente presenta un'istanza ove richiede liquidazioni di sussidi e contributi economici su proprio conto corrente e il quadro F5 della D.S.U. ISEE non risulta compilato.

6. Vengono inoltre attivati controlli di congruità sulle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE rese qualora queste risultino:

- Apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore ISEE è inferiore alle necessità minime di sostentamento del nucleo familiare, riferite ai valori indicati nella tabella di cui al successivo comma 7;
- Contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo familiare.

7. I valori indicati nella seguente tabella sono aggiornati annualmente in funzione dell'ammontare del trattamento minimo di pensione a carico del Fpld. Tale importo verrà moltiplicato per i coefficienti di rivalutazione di cui al precedente art. 4, comma quattro. Tali importi sono considerati dall'Amministrazione una sorta di "minimo vitale" delle entrate del nucleo familiare, per le necessità di vita (pagamento utenze, cibo,..), pertanto se il nucleo familiare richiedente una prestazione agevolata dimostra di non possedere la cifra indicativa della tabella sotto riportata, è soggetto anche al controllo di congruità, oltre agli altri controlli previsti.

Il valore del minimo vitale **fissato per l'anno 2011** è il seguente:

n. componenti nucleo familiare	Minimo vitale	Importo mensile*	Importo annuale netto
1	Importo trattamento minimo Inps	506,37	6.076,44
2	Importo trattamento minimo Inps x 1,57	794,42	9.533,04
3	Importo trattamento minimo Inps x 2,04	1.032,99	12.395,88
4	Importo trattamento minimo Inps x 2,46	1.245,67	14.948,04
5	Importo trattamento minimo Inps x 2,85	1.443,15	17.317,80
>5	Maggiorazione di 0,35 per ogni componente	+ 177,23	+ 2.126,76

* = l'importo mensile è ottenuto dividendo l'importo annuale comprensivo della 13° mensilità per 12.

Articolo 11

Metodologia adottata per i controlli

1. I controlli avvengono:

- mediante raffronto incrociato dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso. A tal fine vengono attivate verifiche e riscontri sulle omissioni e difformità dei dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. ISEE, i cui dati sono riscontrati presso la banca dati nazionale detenuta dall'I.N.P.S., alla quale gli Uffici accedono per le attività di competenza, con i dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, del Sistema Territoriale del Catasto, dell'anagrafe comunale e di quella di altre Amministrazioni e del Sistema informatico delle Camere di Commercio, riscontri effettuati a mezzo di opportuna abilitazione all'accesso e/o all'interrogazione telematica dei database suindicati;

- mediante richiesta, per i dati non accessibili e verificabili dalle banche dati, della relativa documentazione necessaria all'effettuazione del procedimento di controllo direttamente al richiedente l'agevolazione.

- mediante richiesta di collaborazione della Polizia Municipale e di altri enti pubblici per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge;

- mediante stipulazione di intese con la Guardia di Finanza, cui compete verifiche di tipo successivo, limitato e selettivo, finalizzate al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale del nucleo controllato, se ritenuto un caso "fiscalmente anomalo e rilevante".

2- I controlli devono essere di norma effettuati in via preventiva rispetto all'erogazione della prestazione richiesta; in via eccezionale, in relazione all'urgenza di erogare la prestazione, il responsabile del servizio autorizza l'effettuazione del controllo in via successiva. Tutto ciò in ragione ai principi di efficacia ed economicità: il controllo preventivo, infatti, permette di evitare una conseguente concreta difficoltà, economicamente svantaggiosa, nel recuperare quanto già erogato, sia in termini di contributi che di servizi.

3- Viene costituita una banca dati comunale sulle attività di controllo esercitate dall'ufficio competente al fine di coordinare le attività relative all'erogazione di servizi e/o prestazioni sociali agevolate da parte degli uffici specifici per materia.

Articolo 12

Fasi del procedimento di controllo

1- L'ufficio competente al controllo delle dichiarazioni identifica le DSU ISEE da sottoporre a controllo in base ai criteri stabiliti nell'art. 10 del presente regolamento;

2- Quando non sussiste coincidenza tra dichiarante la D.S.U. ISEE ed il componente del nucleo familiare medesimo richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata, viene attivato il procedimento di controllo nei confronti del dichiarante la D.S.U. ISEE, dando altresì informazione all'istante. L'esito del procedimento di controllo ha effetti sul procedimento principale relativo alla prestazione sociale agevolata richiesta.

3- Qualora le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 comprese le D.S.U. ISEE presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'ufficio dà notizia all'interessato di tale irregolarità e può richiedere a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi.

In sede di controllo istruttorio per l'acquisizione dei dati e degli elementi volti ad accertare il diritto all'ottenimento dell'agevolazione richiesta, l'ufficio può richiedere altresì la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti

corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.

L'interessato è tenuto alla regolarizzazione e/o al completamento della dichiarazione; qualora i chiarimenti/documenti richiesti non siano presentati nei termini fissati o, se prodotti, non siano ritenuti idonei, l'Ufficio procederà a rigettare l'istanza dandone comunicazione all'interessato. In caso di esito favorevole del controllo preventivo, invece, l'ufficio competente procede ad erogare la prestazione richiesta, in base alla documentazione integrativa e all'eventuale nuova attestazione ISEE presentata.

4- Poiché l'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione della correttezza delle dichiarazioni, l'Amministrazione provvede alla correzione di errori sanabili, materiali o di modesta entità con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato. La stessa è identificabile solamente nell'errore scusabile, cioè solo quando il dichiarante fornisce documentazione atta a dimostrare che la difformità e/o l'omissione rilevata non siano a lui imputabili, ma imputabili ad altri o avvenuti a causa di fonte documentaria non chiara per norme complesse.

L'errore "scusabile" è considerato in maniera restrittiva e può riferirsi solo a casi eccezionali.

In tale caso non sussiste nemmeno l'obbligo di segnalazione per ipotesi di Reato alla Procura della Repubblica.

5- In caso di attivazione del procedimento di controllo sulle istanze e sulle D.S.U. ISEE per veridicità o congruità, viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare anche ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e successive modifiche, in un termine massimo di giorni dieci dal ricevimento della raccomandata, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.

6- Come previsto nell'art.8 L.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento all'interessato mediante comunicazione personale.

7- La comunicazione di invito al contraddittorio esplicita altresì il valore di comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, per cui il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

8- Nel caso in cui sia stato attivato un controllo di veridicità, il dichiarante è tenuto a fornire dichiarazioni e/o documentazioni al fine di giustificare la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. ISEE presentata per richiedere l'Attestazione ISEE utilizzata per la domanda della prestazione sociale agevolata e quanto rilevato dall'Ufficio nei riscontri dei dati nelle basi dati delle Pubbliche Amministrazioni con accesso diretto e/o indiretto.

9- Nel caso in cui il livello ISEE del richiedente la prestazione rientri in uno dei casi indicati nelle lett. a), b) di cui all'art. 10 c.7 del presente regolamento, l'Ufficio considera la domanda non congrua e la respinge, dando comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento di controllo di congruità, salvo che in sede di istruttoria non siano dimostrate dagli interessati fonti lecite e sufficienti di reddito. In tale caso il dichiarante in sede di controllo deve giustificare la contraddittorietà, illogicità, inattendibilità fra quanto dichiarato e la necessità di presentare elementi attuali, leciti, concreti, specifici e dettagliati a comprova della sufficienza economica necessaria al pagamento dell'eventuale canone di locazione e a mantenere un ulteriore importo di entrate del proprio nucleo familiare pari ai valori riportati nella Tabella riportata all'art.10 c.7 del presente regolamento.

10- Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica ed eventualmente alla Guardia di Finanza), il competente Ufficio adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

11- Il procedimento di controllo si conclude con provvedimento definitivo a cui seguono gli adempimenti conseguenti a seconda della tipologia dei controlli e della natura preventiva o successiva del controllo:

- controlli preventivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: concessione della prestazione sociale agevolata;
- controlli preventivi di veridicità con esito negativo: diniego dell'istanza e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica;
- controlli preventivi di congruità con esito negativo: diniego dell'istanza e eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza per ipotesi di illeciti fiscali;
- controlli successivi di veridicità e/o congruità con esito positivo: conferma della concessione della prestazione sociale agevolata;
- controlli successivi di veridicità con esito negativo: revoca della concessione della prestazione e segnalazione per le ipotesi di reato alla Procura della Repubblica. Recupero delle somme anticipate o non introitate. Applicazione della sanzione ex art. 316 ter codice penale in caso di beneficio percepito.
- controlli successivi di congruità con esito negativo: revoca della concessione della prestazione. Recupero delle somme anticipate o non introitate. Eventuale segnalazione alla Guardia di Finanza per ipotesi di illeciti fiscali.

Articolo 13 **Disposizione finale**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale, regionale e alle direttive europee in materia di dichiarazioni sostitutive, di controlli e di procedimento amministrativo.

Articolo 14 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione che lo approva.